

legge 109/94 Articoli 1, 30 - Codici 1.2, 30.2, 30.3

L'art. 20 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ha modificato l'art. 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, disponendo che al comma 1 è anteposto il seguente: "01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore"". Nel descritto quadro normativo, prima della riforma del 2003, il sistema di garanzia si strutturava in un unico centro di imputazione. Il fideiussore rilasciava la cauzione provvisoria e l'impegno a costituire la cauzione definitiva. Solo con la novella del 2003, che ha sostituito nel comma 1 le parole del fideiussore con le parole di un fideiussore, l'unità della garanzia si è spezzata, ben potendo la cauzione provvisoria essere prestata da un soggetto diverso da quello che presta l'impegno della garanzia definitiva. In questo contesto va letta la disposizione del comma 1 bis, che nel condizionare al rilascio di una fideiussione bancaria la riduzione allo 0,50% della cauzione provvisoria in determinate gare (come quella di specie), prima della novella del 2003, stante l'unitarietà del sistema di garanzia, imponeva, per fruire della agevolazione, anche un impegno bancario (dello stesso soggetto) nella prestazione dell'impegno alla garanzia definitiva. D'altra parte se è vero che nel comma 1 bis si parla di fideiussione bancaria solo con riferimento alla cauzione provvisoria, è altrettanto vero che in esso non è contenuto alcun cenno che consenta di affermare una volontà del legislatore regionale di consentire anche una deroga al principio di unitarietà della garanzia all'epoca vigente. La novella del 2003, come emerge anche dal dato letterale, ha quindi carattere innovativo e non meramente interpretativo e corrisponde ad una diversa valutazione dei maggiori costi ma anche delle correlative maggiori garanzie di selezione connesse alla garanzia bancaria. Tale valutazione ha dapprima (nel 2002) indotto il legislatore a privilegiare il carattere selettivo della garanzia e a correlare la riduzione allo 0,50% della cauzione provvisoria al rilascio di una fideiussione bancaria, ferma restando l'unità del soggetto garante, e, successivamente (nel 2003), a consentire accanto alla fideiussione bancaria per la cauzione provvisoria, un impegno per la garanzia definitiva da parte di un fideiussore (ivi comprese quindi le società assicuratrici).